

Comune di Santadi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Approvato con Deliberazione C.C n.16 del 25/05/2017

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ
- ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO
- ART. 4 - ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

TITOLO II - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA

- ART. 5 - RISORSE
- ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
- ART. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
- ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 10 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
- ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE

TITOLO III - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI RILEVANTE INTERESSE

- ART. 12 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI RILEVANTE INTERESSE
- ART. 13 - RISORSE
- ART. 14 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
- ART. 15 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ART. 16 - SPESE AMMISSIBILI
- ART. 17 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
- ART. 18 - RENDICONTAZIONE

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI

- ART. 19 - PATROCINIO
- ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Santadi sostiene e promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive. Riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo e formativo, come importante fattore di solidarietà, d'integrazione sociale e di sviluppo psico-fisico della persona, nonché di crescita culturale e civile della società.

A tali fini il Comune favorisce tutte quelle iniziative atte a promuovere e valorizzare lo sport e a garantirne la diffusione mediante l'erogazione di contributi vincolati alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnati.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente Regolamento determina le modalità per l'erogazione di contributi finanziari da parte del Comune di Santadi, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, a sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche svolgenti attività sportiva.

I contributi finanziari comunali per attività sportive sono destinati alle ASD:

- a. iscritte all'albo comunale da almeno un anno prima di quello per il quale viene richiesto il contributo;
- b. aventi sede legale, sociale, organizzativa a Santadi;
- c. svolgenti l'attività prevalentemente nel territorio comunale santadese;
- d. affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o alle Discipline associate e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- e. che iscrivano squadre e atleti a campionati e/o tornei riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

ART. 3 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Il Comune, ai sensi del precedente art. 1, sostiene le attività sportive con:

- a. la concessione di contributi per la gestione ordinaria annuale relativa all'attività sportiva svolta (attività agonistica e attività non agonistica secondo le definizioni del Decreto Ministero della Sanità 18.02.1982 e del Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013);
- b. la concessione di contributi per l'organizzazione di Manifestazioni sportive di rilevante interesse.
- c. il patrocinio.

ART. 4 ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Al fine di rilevare la realtà delle società ed associazioni sportive operanti nel territorio comunale, è istituito, ai sensi dell'art 10 della L.R. n.17/99, l'albo comunale delle Società e Associazioni Sportive la cui formazione è demandata alla Commissione comunale per lo sport.

L'albo contiene, per ciascun sodalizio che ha sede e opera in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Le società di nuova costituzione devono inoltrare le domande per le iscrizioni all'Ufficio protocollo del Comune di Santadi.

Le società o associazioni già iscritte devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni, riguardanti la sede sociale, lo statuto e la rappresentanza legale, avvenute successivamente all'iscrizione nell'albo.

Ai fini dell'iscrizione occorre presentare:

- a. Copia dello statuto e dell'atto costitutivo della società in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
- b. Certificato annuale di affiliazione (da presentare ogni anno);
- c. Relazione circa l'attività svolta nell'anno precedente o quella che si intende svolgere.

Con apposito provvedimento il Responsabile del servizio renderà pubblico l'albo nelle forme previste dallo Statuto e dalle Leggi.

TITOLO II - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA

ART. 5 – RISORSE

Ogni anno l'Amministrazione comunale prevede e stanziava nel bilancio apposite risorse per sostenere l'attività sportiva dei soggetti di cui all'art. 2. Le risorse possono variare in funzione delle disponibilità finanziarie e delle priorità d'intervento stabilite dall'Amministrazione.

ART. 6 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L'ufficio comunale competente provvede ad approvare il bando annuale e ad impegnare le risorse. Sia il bando che i relativi moduli di partecipazione sono pubblicati all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale dell'ente.

ART. 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le risorse sono ripartite tra le società e associazioni in relazione all'attività svolta nella stagione sportiva di riferimento. Le società ed associazioni affiliate agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI partecipano all'assegnazione dei contributi limitatamente all'attività svolta con atleti nella fascia di età fino ai 17 anni.

Le risorse sono ripartite secondo i seguenti criteri:

- a. Il 30% del fondo è destinato alle spese sostenute nei confronti delle Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva per affiliazioni, iscrizioni a campionati e tasse gare e tesseramenti. Le spese sostenute nei confronti delle Federazioni e/o Discipline associate e/o Enti di promozione sportiva verranno rimborsate solo nel caso in cui la società abbia partecipato a gare o campionati organizzati da tali Organismi. Eventuali residui andranno ad aggiungersi al fondo gare (punto c.).
- b. il 25% del fondo viene erogato sulla base del numero degli atleti di ciascuna società tesserati nel Comune di Santadi alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. A tal fine sarà moltiplicato per il parametro 2 il numero degli atleti residenti che non abbiano ancora compiuto 17 anni alla data del 1 gennaio della stagione sportiva di riferimento e per il parametro 1 tutti gli altri atleti residenti. Il numero degli atleti non residenti sarà moltiplicato per il parametro 0,5. Gli atleti frequentanti le scuole di Santadi sono equiparati ai residenti. In ogni caso, saranno esclusi dall'attribuzione del punteggio coloro che svolgano esclusivamente attività amatoriale di cui all'art. 2, comma 1 del DM 24 aprile 2013.
- c. il 45% del fondo viene erogato sulla base delle gare effettuate nell'anno agonistico di riferimento o comunque entro il 31 dicembre della stagione sportiva. Le gare vengono distinte a seconda che appartengano a tornei federali o non federali quali Anspi, Uisp, CSI, ecc.. Per quanto riguarda i tornei federali, le gare nazionali o internazionali saranno moltiplicate per il parametro 3, le gare regionali per il parametro 2 e quelle provinciali per il parametro 1. Per quanto riguarda i tornei non federali di promozione, quali Anspi, Uisp CSI ecc., i suddetti punteggi saranno ridotti del 50%. Le gare nazionali o internazionali saranno moltiplicate per il parametro 1,5, le gare regionali per il parametro 1 e quelle provinciali per il parametro 0,5. Sono comunque escluse dai contributi le attività amatoriali di cui all'art. 2, comma 1 del DM 24 aprile 2013.
- d. Le manifestazioni o i campionati che si svolgeranno nella medesima giornata e nello stesso luogo, con più gare, coinvolgendo più categoria o squadre, saranno considerate un'unica gara.
- e. Per la dimensione del campionato e quindi delle gare che ne fanno parte si intende la denominazione rilasciata dalla federazione di competenza (es. dovranno essere considerate regionali tutte le gare rientranti in un campionato denominato regionale dalla Federazione).
- f. Per stagione agonistica si intende l'attività agonistica svolta dalla società nel periodo 1 gennaio/31 dicembre.

g. Non sono ammesse a finanziamento le spese e le gare relative a manifestazioni sportive beneficiarie di altri finanziamenti comunali.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo concedibile non può essere superiore al 90% dell'ammontare complessivo delle spese al netto delle entrate indicate nel bilancio consuntivo.

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Santadi secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento e dai rispettivi bandi.

ART. 10 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 28 febbraio.

L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande e alla redazione della graduatoria entro 60 giorni, indicando l'importo assegnato a ciascuno degli aventi diritto. La graduatoria viene pubblicata all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale.

L'assegnazione del contributo sarà effettuata salvo verifica del regolare pagamento di eventuali oneri dovuti all'ente per l'utilizzo di impianti sportivi. In caso di debito l'Amministrazione tratterà il relativo importo dall'eventuale contributo stanziato.

ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituisce motivo di esclusione:

1. non aver svolto alcuna attività agonistica nell'anno di riferimento;
2. la mancata presentazione delle domande entro la data prevista dall'art. 9.

TITOLO III - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI RILEVANTE INTERESSE

ART. 12 – CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI RILEVANTE INTERESSE

Oltre ai contributi a sostegno dell'attività ordinaria, il Comune può altresì concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza o ricorrenza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

ART 13 - RISORSE

I contributi per manifestazioni sportive di rilevante interesse sono stanziati ogni anno in base alle risorse disponibili.

ART. 14 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L'ufficio comunale competente provvede ad approvare il bando annuale e ad impegnare le risorse. Sia il bando che i relativi moduli di partecipazione vengono pubblicati sull'albo pretorio comunale on-line e sul sito web istituzionale.

ART. 15 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi per le manifestazioni sportive di rilevante interesse sono assegnati secondo i seguenti criteri e punteggi:

Criterio	Punteggio
Rilevanza territoriale	0 locale
(locale,	5 provinciale
provinciale, regionale,	10 regionale
interregionale,	15 interregionale

nazionale, internazionale)	20 nazionale 25 internazionale
Longevità organizzativa	La manifestazione sportiva più longeva ha diritto a 25 punti, alle manifestazioni di nuova istituzione vengono attribuiti 0 punti, alle altre manifestazioni viene attribuito un punteggio proporzionale alla loro durata sulla base della seguente formula: “durata in anni”/”attività più longeva”*25
Partecipazione di atleti disabili	La presenza di una o più apposite sezioni della manifestazione sportiva per atleti disabili dà diritto ad una premialità di punti 25
Capacità di autofinanziamento	La percentuale di cofinanziamento (dimostrabile attraverso giustificativi di spesa) dà diritto sino ad un massimo di 25 punti sulla base della seguente formula: “% cofinanziamento”/“% cofinanziamento della manifestazione a più alto cofinanziamento”*25
Totale max	100

ART. 16 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al contributo le spese relative:

- a. all'organizzazione e allestimento della Manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie, di custodia e tasse inerenti la Manifestazione);
- b. allo svolgimento della Manifestazione (nolo di impianti ed attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i soli atleti non residenti).

Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della Manifestazione sportiva. Tra le spese non potranno essere considerate quelle di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e simili.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo da liquidare non potrà mai essere superiore al 50% delle spese effettivamente (spese rimaste a carico del Bilancio dell'Associazione) sostenute per la realizzazione della manifestazione. L'erogazione da parte dell'Amministrazione è subordinata alla presentazione del rendiconto finale delle spese reso dal legale rappresentante.

I contributi saranno concessi, entro il limite di cui al comma 1, in misura proporzionale al punteggio conseguito.

ART. 18 - RENDICONTAZIONE

Entro il termine perentorio di 3 mesi dalla realizzazione dell'evento o dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del beneficio, ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario deve presentare all'Assessorato allo Sport apposito rendiconto.

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 19 - PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso con formale autorizzazione del Sindaco a quelle manifestazioni o iniziative che siano ritenute dalla Giunta comunale di rilevante importanza per la promozione dello sport e del territorio.

Con il patrocinio gli organizzatori della manifestazione acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma del Comune e l'indicazione "Con il Patrocinio del Comune di Santadi", limitatamente al periodo dell'iniziativa.

I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune. L'iniziativa patrocinata sarà promossa dall'Ente nel proprio sito istituzionale.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorso il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dopo l'avvenuta esecutività della delibera della sua approvazione.

Dalla data della sua entrata in vigore cessano gli effetti di ogni disposizione regolamentare precedente.